

# Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e assoggettamento al vincolo "area di rispetto dei boschi"

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 26 ottobre 2018, n. 1574 - Pasca, pres.; Moro, est. - Daniele (avv. Daniele) c. Regione Puglia (avv. Bucci).

**Agricoltura e foreste - Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia - Assoggettamento al vincolo "area di rispetto dei boschi" di una determinata zona.**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, il ricorrente ha impugnato il PPTR, nella parte di interesse, con riferimento esclusivo all'individuazione del vincolo di UCP "area di rispetto dei boschi", rassegnando le censure di seguito sintetizzate.

1. Violazione art.2 c.6 del d.lgs. n.227/2001 – violazione art.2 L.R. Puglia n.18/2000 – eccesso di potere.
2. Violazione art.58 n.1 del PPTR (approvato del 16 febbraio 2015) – contrasto tra gli elaborati grafici e prescrizioni normative(art.58 n.1) N.T.A. del PPTR e art.2 c.6 d.lgs. n.227/01- violazione della circolare interpretativa per la prima applicazione PPTR approvata con DGR 1.10.2013 n.1819 – illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa.
- 3.Eccesso di potere per errore. Difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per irragionevolezza.

Si è costituita la Regione Puglia contestando l'ex adverso e rilevando l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.

In primo luogo, quanto al rilevato difetto di competenza territoriale, la questione è analoga ad altra risolta dal Presidente del Tar Bari(ordinanza n.293/2015) nel senso della infondatezza dell'eccezione in quanto "le censure dedotte nel ricorso, ove fondate, comporterebbero la caducazione dell'impugnato Piano Paesaggistico Territoriale solo nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente, oggettivamente circoscritto a suoli ricadenti nella circoscrizione della Sezione di Lecce".

Il ricorso è comunque infondato.

Il ricorrente contesta la qualificazione dell'area di suo interesse come bosco sostenendo che: la stessa non avrebbe le caratteristiche naturalistiche per essere inserita nella perimetrazione del bene paesaggistico "boschi" ed assoggettata a tutela; il compendio de quo non rientra nella relativa area di rispetto e avrebbe dovuto essere esclusa dalla relativa disciplina vincolistica in quanto la superficie è inferiore a mt2000; l'area è coperta prevalentemente da eucalipti i quali rappresentano una vegetazione "fuori luogo" rispetto a quella da qualificarsi come bosco.

Gli assunti sono infondati.

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 d. lgs. n. 227/01, "Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti".

Orbene, alla luce delle emergenze processuali, reputa il Collegio la sussistenza di tutti gli elementi normativamente richiesti ai fini della qualificazione dell'area de qua quale area boscata atteso che le previsioni del PPTR, con una funzione principalmente ricognitiva, hanno rilevato l'esistenza in loco dei vincoli paesaggistici rivenienti dalla presenza di aree boscate estese, complessivamente, 60.27 ettari (pari a mq. 6.027.000).

A nulla rileva che l'area di proprietà del ricorrente sia inferiore a mt 2000 atteso che la stessa va vista nell'insieme di riferimento.

E' infondato anche l'assunto espresso nelle ulteriori censure con le quali il ricorrente, facendo leva anche sulla relazione peritale prodotta il 23/12/2013, durante la fase partecipativa della presentazione e dell'esame delle osservazioni, proposte nella fase procedimentale del PPTR, rappresenta che nelle vicinanze del proprio compendio sarebbe presente una limitata superficie non qualificabile come boscata, ".....considerata la pressoché totale assenza di vegetazione arborea nell'area di riferimento (se si eccettuano una decina di alberi di eucalipto), in mancanza di qualsivoglia formazione "boschiva" (per come definita dalla legge e dalla giurisprudenza), con una vegetazione artificiale e costituita da alberi esotici, ossia



eucalipti e pini di Aleppo, e che gli eucalipti, abbinati a notevole quantitativo di acqua, ne determinerebbero molto consumo con impoverimento delle falde.

Come rilevato efficacemente dalla difesa regionale, alcune delle particelle oggetto di ricorso sono state più volte percorse dal fuoco e, poiché solo in parte erano classificate come boscate nei rilievi del Corpo Forestale dello Stato (pubblicate sul sito ufficiale del Sistema Informativo della Montagna -SIM), specificamente la p.lla 32 del fg.41, solo in tali limiti sono state assoggettate al vincolo boschivo dal PPTR.

Del tutto irrilevante è la circostanza della natura artificiale della vegetazione e la presenza di eucalipti non risultando escluse tali tipologie dalla qualificazione boschiva .

In definitiva, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso il quale deve quindi essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

*(Omissis)*

